

Bruxelles, 3.9.2015
COM(2015) 417 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in merito all'adozione di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e di una decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda gli inviti alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e alla convenzione relativa ad un regime comune di transito

ALLEGATO 1

Proposta di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci¹ ("la convenzione"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- 1) Gli scambi di merci con la Repubblica di Serbia sarebbero agevolati dalla semplificazione delle formalità da applicare agli scambi di merci fra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- 2) Al fine di conseguire tale agevolazione, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 11 *bis* della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a 2015,

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il presidente

¹ GUL 134 del 22.5.1987, pag. 2.

ALLEGATO 2

Proposta di decisione n. .../2015 del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune per quanto riguarda l'invito alla Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito² ("la convenzione"), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) La promozione degli scambi con la Repubblica di Serbia sarebbe agevolata da un regime comune di transito per merci trasportate tra la Repubblica di Serbia e l'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e la Repubblica di Turchia.
- (2) Al fine di instaurare tale regime, è opportuno invitare la Repubblica di Serbia ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità all'articolo 15 *bis* della convenzione, la Repubblica di Serbia è invitata ad aderire alla convenzione a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a 2015,

Per il comitato congiunto UE-EFTA

Il presidente

² G.U. L. 226 del 13.8.1987, pag. 2.